

# Appropriazione indebita, sanzione minima illegittima

## Corte costituzionale

Ritenuto irragionevole l'innalzamento deciso dalla legge «spazzacorrotti»

Limite di pena passato da 15 giorni a due anni con un aumento di 48 volte

### Giovanni Negri

Legge «spazzacorrotti» illegittima sul trattamento sanzionatorio per l'appropriazione indebita. Troppo elevato, per la Corte costituzionale, il minimo di pena di due anni, meglio tornare ai precedenti 15 giorni. La Corte, con la sentenza 46, scritta da Francesco Viganò, ha accolto una questione sollevata dal tribunale di Firenze, di fronte al quale era in corso un processo per appropriazione indebita del valore di 200 euro, commessa da un agente immobiliare che aveva restituito soltanto in parte al proprio cliente la somma ricevuta a titolo di cauzione per un contratto di locazione, poi non concluso.

La Corte ricorda che, dalla data di entrata in vigore del Codice penale del 1930 sino al 2019 il delitto di appropriazione indebita è stato punito, nella sua forma base, con la reclusione «fino a tre anni», oltre alla multa. Per effetto della regola generale dell'articolo 23 del Codice penale, la pena detentiva minima prevista per il delitto era, dunque, quella di 15 giorni di re-

clusione. La legge n. 3 del 2029 (l'ormai proverbiale «spazzacorrotti»), ha inasprito il trattamento sanzionatorio, che va ora da un minimo di due anni di reclusione sino a un massimo di cinque, accanto alla multa da mille a 3mila euro. Un aumento del minimo pari a 48 volte il minimo originario.

Alla vana ricerca di un fondamento di ragionevolezza in innalzamento così elevato della sanzione minima, la sentenza valorizza la relazione illustrativa della legge, dove si sottolinea, in un contesto di aumento complessivo delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione, il fatto che spesso l'appropriazione indebita è funzionale alla creazione di provviste da utiliz-

zare poi per condotte di corruzione.

Troppo poco però per un aumento così grande, tenuto conto poi che la pena minima è destinata ad essere applicata «proprio al contrario, ai fatti meno gravi tra quelli compresi nel raggio dell'articolo 646 del Codice penale, i quali, nella gran maggioranza dei casi, nulla hanno a che vedere con condotte prodromiche alla corruzione, e in particolare con la costituzione di «fondi neri» dai quali poter attingere per tale scopo».

Scelta di politica criminale tanto più irragionevole, prosegue ancora la pronuncia, se si considera «il dato di comune esperienza» che l'appropriazione indebita comprende condotte molto diverse quanto a capacità offensiva; produttive a volte di danni assai rilevanti alle persone offese, a volte (come nel caso oggetto del giudizio davanti alla Corte) di pregiudizi patrimoniali in definitiva modesti.

Per la Consulta poi un minimo così alto finisce per essere molto più pesante di quanto previsto per furto e truffa, reati rispetto ai quali non è sempre agevole tracciare una linea di demarcazione. Così non può non rilevarsi la macroscopica disparità di trattamento sanzionatorio, generata dall'attuale disciplina, tra l'appropriazione indebita di una somma di 200 euro, come quella oggetto del giudizio a quo, e un furto o una truffa che producano esattamente il medesimo danno patrimoniale alla persona offesa: sei mesi di reclusione in queste ultime ipotesi; due anni, e dunque quattro volte tanto, nel caso di appropriazione indebita.

## RITORNO AL PASSATO

# 15

### Il nuovo limite

Per effetto della decisione della Corte costituzionale che ha giudicato irragionevole l'aumento della pena minima per il reato di appropriazione indebita, portato dalla legge «spazzacorrotti» di inizio 2019 a due anni, rivive il "vecchio" limite di 15 giorni stabilito sin dal 1930 con la versione originaria del Codice penale. Un limite che permetterà di valutare con maggiore aderenza alla realtà le condotte appropriate meno gravi